

ORIGINALE



Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
6	22-01-2024

OGGETTO:

DIVIETO DI TRANSITO DEI MEZZI AVENTI MASSA SUPERIORE A 7 TONNELLATE – NUOVA PREVISIONE DEROGATORIA RISPETTO AI MEZZI AVENTI SEDE LEGALE NEI TERRITORI DI CUI AL CITATO DIVIETO E/O UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI RELATIVI A CANTIERI IN ESSI UBICATI- VERBALE DI INTESA COMUNE SANTA MARIA A VICO/COMUNE SAN FELICE A CANCELLO (PROT.N.1042 DELL'11.01.2024).

Premesso che:

- compito primario dell'Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi generali del vigente Codice della Strada, è quello di garantire la sicurezza stradale, la tutela della salute delle persone, dei ciclisti e dei pedoni nonché la fluidità della circolazione stradale e la tutela e l'integrità del patrimonio stradale;
- con ordinanza n. 58/2011 questo Ente ebbe ad istituire il divieto di transito per veicoli aventi massa superiore a 7 tonnellate in Via Tenente Alberto Puoti e nel tratto di Via Sant' Apollonia/ Via Ara di Diana, con eccezione di quelli intestati a persone o ditte che hanno la propria sede legale nelle strade di cui trattasi e/o debbano procedere alla consegna di eventuali ordinativi a ditte o aziende operanti nelle strade interessate dal divieto di cui trattasi;
- con delibera di Giunta Municipale n. 93 del 04.07.2012 la possibilità derogatoria di cui alla richiamata Ordinanza n. 58/2011 fu estesa, sulla base dei medesimi presupposti in fatto e diritto, anche a Via Macello, Via Napoli, Via San Marco fino a tutta Via Fiume di competenza territoriale di questo Ente;
- nel confinante Comune di S .Felice a Canello vigono analoghi divieti di transito per talune categorie di mezzi pesanti all'interno del proprio centro abitato;

Dato atto :

- che le richiamate prescrizioni, negli ultimi tempi, hanno globalmente generato reiterate e sempre più pressanti lamentele degli autotrasportatori/imprenditori aventi sede legale nei due Comuni, con riguardo alle difficoltà connesse con il loro transito nell'ambito dei predetti territori contermini per raggiungere le proprie sedi, a causa della vigente e rispettiva segnaletica stradale che ne vietano la circolazione;
- che, in conseguenza delle segnalate criticità, questo Ente, con nota avente protocollo n. 370 del 05.01.2024, ha convocato un incontro tra il Comune di Santa Maria a Vico e il Comune di San Felice a Canello al fine di addivenire ad una soluzione condivisibile e migliorativa del disagio e della condizione lavorativa degli operatori economici destinatari dell'ordinanza;
- che, a seguito dell'incontro del 11.01.2024 tenutosi tra gli organi istituzionali competenti per materia dei due Enti, gli stessi, valutati i contrapposti interessi pubblici in gioco e a fronte di una situazione viaria immutata, hanno ritenuto permanere le motivazioni sottese all'istituzione dei divieti di transito già disposto con i rispettivi provvedimenti interdittivi ;
- che, all'esito dell'incontro con verbale prot. n. 1042 dell'11.01.2024, i comuni intervenuti-rispettivamente proprietari delle strade territorialmente interessate dal traffico pesante in parola e

dalle relative deviazioni di itinerario di traffico- hanno inteso disciplinare i rispettivi divieti di transito in esame ai fini di una corretta ponderazione degli interessi coinvolti valutando congiuntamente le criticità segnalate e relative alla viabilità interessata, prevedendo quanto segue:

- *“al fine di razionalizzare, nell’ottica di una equa ripartizione dei transiti dei predetti veicoli all’interno dei propri centri abitati, per tutti gli autocarri che transiteranno su entrambi i territori comunali e che in essi hanno la propria sede legale e/o cantieri in essere per l’esecuzione di lavori pubblici (esclusivamente per raggiungere la propria sede e/o il cantiere ove eseguire le opere), ciascun Ente sarà obbligato a rilasciare autorizzazioni in deroga, in relazione alle rispettive interdizioni insistenti e vigenti, attraverso il percorso Via Tenente A. Puoti , Via Macello , Via Schiavetti e viceversa.”;*

- *la violazione dei predetti obblighi da parte di un Comune, non comporta alcun onere o responsabilità a carico dell’altro;*

Rilevato che, con la predetta intesa, gli enti richiamati, hanno, altresì, stabilito che:

- *“ciascuno dei due Enti adeguerà i vigenti e specifici provvedimenti alla previsione della presente intesa, che saranno debitamente trasmessi”;*

- *i rispettivi Sindaci intervenuti trasferiranno agli Uffici competenti, per le attività gestionali di propria competenza, la presente intesa”;*

Dato atto che il verbale dell’intesa di che trattasi è debitamente pervenuto a questo Settore con prot. n. 1042 dell’11.01.2024;

Ritenuto, pertanto, procedere all’emissione di apposito provvedimento che recepisca le intese di cui al richiamato verbale, che qui si intendono integralmente richiamate in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto e che disciplini il divieto transito dei mezzi pesanti aventi massa complessiva superiore a 7 tonnellate su questo territorio, con tutta la casistica derogatoria allo stato vigente;

Ritenuto quindi che, a tutela del patrimonio stradale e del pubblico interesse connesso con la tutela della salute delle persone, de ciclisti dei pedoni nonché con la fluidità della circolazione si rende necessario rinnovare l’istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 7 tonnellate anche alle condizioni di cui alla ripetuta intesa prot. 1042 del 11.01.2024;

Visto:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo, in particolare, che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri;

- il decreto sindacale n. 23 del 24.09.2020 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità del Settore Polizia Municipale-Sicurezza Urbana.

- l’art. 7 del vigente Codice della Strada;

Accertato che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della Legge 241/1990, dell’art. 6, comma 2, e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013;

ORDINA

fino ad eventuali e/o ulteriori determinazioni, per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto segue:

1) il divieto di transito in Via Tenente Alberto Puoti (ex Prolungamento Viale Libertà) e tratto di Via S.Apollonia/Ara di Diana, per i veicoli aventi massa complessiva superiore a 7 tonnellate;

2) agli incroci di Via S. Apollonia e Via Tenente Alberto Puoti con Via Nazionale i predetti veicoli seguiranno i percorsi alternativi di Via Nazionale;

3) all'incrocio di Via S. Apollonia/Via Ara Di Diana ,zona confinante con il tenimento S.Felice a Canello, i veicoli seguiranno i percorsi indicati dalla segnaletica stradale installata da quest'ultimo Comune e conseguenti agli analoghi divieti insistenti nel proprio territorio, mentre al verificarsi di eventuali casi non rientranti nelle previsioni derogatorie di cui al presente atto, seguiranno la direttrice per Via Cangio;

4) a valle di Via Ten. Alberto Puoti, zona limitrofa al territorio del contermine Comune di S.Felice a Canello (Via Schiavetti) seguiranno i percorsi indicati dalla segnaletica stradale installata da quest'ultimo Comune e conseguenti agli analoghi divieti insistenti nel proprio territorio, mentre al verificarsi di eventuali casi non rientranti nelle previsioni derogatorie di cui al presente atto seguiranno la direttrice Via Macello/Via S.Marco;

5) rispetto alla disciplina di divieto di transito sopra indicata, in virtù del più volte richiamato verbale di intesa (prot. 1042 dell'11.01.2024) e delle precedenti previsioni di questo Ente, di cui all'Ord.n. 58/2011 e della delibera di Giunta Municipale n. 93 del 04.07.2012, sono previste, per quanto di competenza territoriale di questo, atti di **autorizzazione in deroga ai predetti divieti** correlate con i presupposti che seguono:

a) per tutti i veicoli aventi massa complessiva superiore 7 tonnellate, che transiteranno su entrambi i territori comunali e che in essi hanno la propria sede legale e/o cantieri in essere per l'esecuzione di lavori pubblici (per raggiungere/uscire dalla propria sede e/o dal cantiere ove eseguire le opere), ciascun Ente sarà obbligato a rilasciare autorizzazioni in deroga, in relazione alle rispettive interdizioni insistenti e vigenti, **attraverso il percorso Via Tenente Alberto Puoti , Via Macello , Via Schiavetti e viceversa** (*deroghe di competenza di ciascun Ente in accordo con il verbale di intesa prot. n. 1042 dell'11.01.2024 e secondo il percorso Via Tenente Alberto Puoti, Via Macello, Via Schiavetti e viceversa*);

b) per tutti i veicoli aventi massa complessiva superiore a 7 tonnellate, intestati a persone e/o ditte, che circolanti nell'ambito di questo territorio comunale, debbano raggiungere la propria sede nelle strade assoggettate dal divieto e/o debbano procedere al carico/scarico di eventuali ordinativi a ditte o ad aziende parimenti aventi sede in esse strade (*deroghe di competenza esclusiva di questo Ente già prevista dall'Ord. 58/2011*);

c) per tutti i veicoli aventi massa complessiva superiore a 7 tonnellate, non intestati a soggetti aventi la sede legale in questo comune che dimostrino la necessità di transitare in Via Tenente Alberto Puoti per raggiungere le adiacenti strade di Via Macello, Via San Marco fino a tutta Via Fiume rientrante nella competenza territoriale di questo Ente e/o che nelle strade innanzi citate i soggetti proprietari abbiano stabilito la sede legale (*deroga di competenza esclusiva di questo Ente già prevista nella propria Delibera di G.M. n.93/2012*);

6) DEROGHE DI CARATTERE GENERALE: sono esclusi dal divieto sopraindicato, e quindi possono circolare senza restrizioni, i veicoli appartenenti ai seguenti Enti/Organi o circolanti per le casistiche di seguito indicate:

- a. Polizia Locale;
- b. Forze di Polizia;
- c. Mezzi di soccorso (ambulanze, VV.FF. ecc.);
- d. Forze Armate;
- e. Protezione Civile;
- f. Mezzi per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
- g. Veicoli utilizzati per il rifornimento dei distributori di carburanti ubicati in Via Macello e Via San

Marco;

h. Mezzi della nettezza urbana e raccolta rifiuti, nonché quelli che effettuano il servizio di smaltimento rifiuti e/o servizi attinenti al prelievo dei rifiuti nei punti di raccolta individuati da questo Ente ;

i. Mezzi pubblici/privati appartenenti a ditte che effettuino servizi per conto di questo Ente (servizi di potatura e simili)

l. Mezzi per i servizi radiotelevisivi;

m. Mezzi che espletino altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti;

n. i veicoli di cui al punto 5 lettera a) del presente provvedimento (*ad esclusione di quelli che debbano raggiungere cantieri in essere per l'esecuzione di lavori pubblici i quali sono obbligati a presentare apposita istanza per rilascio autorizzazione*) aventi sede in tenimento San Felice a Canello, a condizione che le proprie carte di circolazione riportino che i proprietari/imprese intestatari/utilizzatori degli stessi abbiano sede nel confinante Comune di S.Felice a Canello – da esibire/trasmettere, in caso di controlli, a richiesta degli organi di polizia stradale - con l'obbligo di utilizzare unicamente il percorso, di Via Tenente Alberto Puoti e Via Macello , Via Schiavetti e viceversa (*per le condizioni di reciprocità indicate, a tal fine, dal ripetuto verbale di intesa prot. n. 1042 dell'11.01.2024 la deroga a soggetti aventi sede legale in questo Comune, per analoga fattispecie, va rilasciata dal Comune di S. Felice a Canello secondo il percorso Via Schiavetti, Via Macello- Via direttrice S. Maria a Vico-*);

o. i veicoli di cui al punto 5 lettera b) del presente provvedimento, in transito per il territorio di questo Ente e unicamente per raggiungere la propria sede, ove la stessa sia ubicata in Via Tenente Alberto Puoti o Via Macello o Via San Marco o in Via Fiume o tratto Via Sant'Apollonia/Via Ara di Diana, di competenza territoriale di questo Ente e a condizione che le proprie carte di circolazione riportino che i proprietari/imprese intestatari/utilizzatori degli stessi abbiano sede nelle predette strade – da esibire/trasmettere, in caso di controlli, a richiesta degli organi di polizia stradale -, con l'obbligo di utilizzare la presente deroga per l'esclusivo fine innanzi citato;

7) DEROGHE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E /O COMUNICAZIONE:

sono esclusi dal divieto sopraindicato, e quindi possono circolare in deroga ai divieti di transito in argomento, previa autorizzazione rilasciata da questo Ente o comunicazione effettuata dai soggetti interessati, i veicoli utilizzati per le casistiche di seguito riportate e che adempiano a quanto di seguito riportato:

- Casistica soggetta ad autorizzazione, modalità di richiesta e documentazione da trasmettere:

a) i veicoli di cui al punto 5) lettera a) del presente provvedimento con riferimento a quelli che devono raggiungere/uscire cantieri in essere in uno dei due Comuni, per l'esecuzione di lavori pubblici: **i proprietari devono far pervenire con congruo anticipo** da parte del soggetto affidatario dell'esecuzione dei lavori a questo Ente- Settore Polizia Municipale – all'indirizzo di posta elettronica: poliziamunicipale@pec.comunesantamariaavico.it , apposita istanza con l'indicazione dell'ubicazione del cantiere, dei numeri di targa dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori allegando, copia delle carte di circolazione degli stessi, copia dell' attestazione del R.U.P. del relativo appalto dalla quale si rileva l'oggetto dei lavori , gli estremi dell'atto di affidamento copia del contratto degli stessi – eventuali soggetti sub appaltanti dei lavori devono produrre analoga istanza per essere autorizzati ai transiti con i propri mezzi allegando anche i documenti che lo individuano soggetto sub-appaltatario (la competenza autorizzatoria, in accordo con il verbale di intesa prot.1042 dell'11.1.2024 è del Comune di S. Felice a Canello se il richiedente deve attraversare esso tenimento per raggiungere il cantiere ubicato nel territorio di questo Ente e del Comune di Santa Maria a Vico – Settore Polizia Municipale- per i casi inversi, è sottointeso che i rispettivi provvedimenti autorizzatori vanno comunicati tra i predetti Enti;

- Casistica soggetta a comunicazione, modalità di trasmissione e documentazione da trasmettere:

b) tutti i veicoli di cui al punto 5) lettere a) del presente provvedimento, con riferimento a quelli che debbano procedere **al carico/scarico** di ordinativi a ditte o ad aziende aventi sede nelle strade su cui vige il divieto di transito: **i proprietari devono far pervenire con congruo anticipo** a questo Ente – Settore Polizia Municipale – all'indirizzo di posta elettronica: poliziamunicipale@pec.comunesantamariaavico.it , una comunicazione dalla quale si evinca l' indicazione del soggetto da fornire e sua ubicazione, il soggetto incaricato del carico /scarico, la data del transito/ transiti e percorso

utilizzato in deroga ai divieti (andata e ritorno), numero di targa del veicolo/veicoli utilizzati allegando bolla di accompagnamento (DDT) e copia/copie della carta/carte di circolazione del veicolo/veicoli utilizzati avendo cura, altresì, di munirsi di copia della presente Ordinanza scaricandola dal sito di questo Ente, da esibire quale autorizzazione agli eventuali controlli degli organi di Polizia Stradale (in caso di omessa comunicazione i transiti ,in corrispondenza degli eventuali controlli degli organi di polizia stradale, sono da ritenersi non autorizzati e quindi sanzionabili secondo le previsioni della vigente normativa stradale);

c) tutti i veicoli di cui al punto 5 lettera c) del presente provvedimento con riferimento a quelli non intestati a soggetti aventi la sede legale in questo comune che dimostrino la necessità di transitare in Via Tenente Alberto Puoti per raggiungere le adiacenti strade di Via Macello, Via San Marco fino a tutta Via Fiume rientrante nella competenza territoriale di questo Ente: **i proprietari devono far pervenire con congruo anticipo** a questo Ente – Settore Polizia Municipale – all’indirizzo di posta elettronica: poliziamunicipale @ pec.comunesantamariaavico.it , una comunicazione dalla quale si evinca l’ indicazione del soggetto da fornire e sua ubicazione, il soggetto incaricato del carico /scarico, la data del transito/ transiti e percorso utilizzato in deroga ai divieti (andata e ritorno), numero di targa del veicolo/ veicoli utilizzati allegando bolla di accompagnamento (DDT) e copia/copie della carta/carte di circolazione del veicolo/veicoli utilizzati (in caso di omessa comunicazione i transiti, in corrispondenza degli eventuali controlli degli organi di polizia stradale, sono da ritenersi non autorizzati e quindi sanzionabili secondo le previsioni della vigente normativa stradale);

DA ATTO che questo Ente si riserva di individuare ed applicare nuove forme di procedura autorizzatoria in corrispondenza di eventuali casistiche che si dovrebbero prospettare e che non dovessero rientrare nelle ipotesi del quadro autorizzatorio sopra indicato;

NOMINA responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga, secondo i principi previsti dal presente provvedimento, il Responsabile pro-tempore della U.O. n. 3 di questo Settore, attualmente individuato nel Lgt. PISCITELLI Antonio;

DISPONE

Che la presente sia trasmessa a:

- Sindaco pro tempore del Comune di S.Felice a Canello affinché disponga per il tramite del proprio Ufficio di competenza, per quanto previsto dal verbale di intesa trasmesso con prot.n.1042 dell’11.1.2024;
- Sindaco pro tempore – sede-
- Segretaria Generale- per opportuna conoscenza-
- Al Sig. Prefetto di Caserta per opportuna conoscenza;
- Alla Compagnia Carabinieri di Maddaloni ;
- Alla Polizia Stradale Sezione di Caserta;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni ;
- Alla Stazione Carabinieri- sede- ;
- Al Comando di Polizia Municipale di San Felice a Canello per quanto di interesse e competenza;
- Al Responsabile del Settore LL.PP. – sede – affinché proceda, a mezzo proprio ufficio/ servizio, all’aggiornamento/integrazione della segnaletica stradale esistente;
- All’Unita Operativa n. 3 di questo Comando e per essa al Responsabile pro-tempore Lgt. PISCITELLI Antonio, per la cura delle attività autorizzatorie in deroga, che dovrà debitamente comunicare al servizio contravvenzioni, e per dettagliare al competente Settore LL.PP. – sede- di questo Ente l’elenco della segnaletica integrativa che si dovrà installare e/o aggiungere a quella

esistente in accordo alle previsioni del presente provvedimento;

- All'Unità Operativa n. 2 di questo Comando (servizio contravvenzioni) affinché e per essa al Lgt. DE LUCIA Vincenzo, nella qualità di Responsabile pro-tempore, che tenga conto del presente quadro derogatorio rispetto alle attività di redazione e notificazione dei contesti contravvenzionali al C.D.S. con riguardo alla fattispecie in argomento;

Dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito trasparenza del Comune di S. Maria a Vico del presente atto.

REVOCA

- tutte le precedenti disposizioni che nelle suddette vie siano in contrasto con la disciplina stradale prevista dalla presente Ordinanza ;
- tutte le autorizzazione/ dinieghi precedentemente emessi ,da questo Ente che dovessero essere non conformi ai principi derogatori previsti dal presente provvedimento, i cui destinatari dovranno uniformarsi agli stessi.

AVVERTE

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

E' fatto,altresi, obbligo a tutti i soggetti rientranti nelle casistiche derogatorie del presente provvedimento, ad eccezione di quelli obbligati alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 7) lettera a) di munirsi di copia della presente Ordinanza, scaricandola dal sito di questo Ente..... o chiedendola direttamente al Comando di Polizia Municipale all'indirizzo di posta elettronica: **poliziamunicipale @ pec.comunesantamariaavico.it** , e che dovrà, esibire quale autorizzazione, agli eventuali controlli degli organi di Polizia Stradale.

E' fatto obbligo a chiunque e a tutti gli organi di Polizia Stradale di rispettare e fare rispettare il presente provvedimento.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste **dall'art. 7 del Codice della Strada** .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Cap. dr. Vincenzo PISCITELLI

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.